

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DICH/2024

• Professionisti Iscritti alla Cassa •

OGGETTO: COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE (art. 2 del Regolamento Generale Previdenza).

OBBLIGATORietà DELLA COMUNICAZIONE

Tutti i professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali di ingegneri ed architetti hanno l'obbligo di comunicare annualmente ad Inarcassa l'ammontare del reddito professionale IRPEF e del volume di affari IVA.

La comunicazione deve essere presentata dagli iscritti a Inarcassa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Sono tenuti alla compilazione della dichiarazione in qualità di iscritti anche coloro che sono stati tali per una frazione d'anno.

Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi.

NOVITÀ

Delega digitale

La dichiarazione può essere trasmessa anche tramite un soggetto terzo o intermediario al quale è possibile conferire apposita delega digitale da *Inarcassa Online*.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione del reddito e del volume d'affari deve essere presentata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 31.10.2025.

È necessario procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica del modello Dich/2024 attraverso l'apposita sezione di menù Adempimenti – Dichiarazioni presente nell'Area riservata *Inarcassa Online*, cui è possibile accedere tramite SPID o CIE. La dichiarazione può essere trasmessa dall'Area riservata anche da un soggetto terzo o intermediario, al quale è possibile conferire l'apposita delega digitale da *Inarcassa Online*.

Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall'obbligo dell'invio telematico e devono trasmettere il modello cartaceo, reso disponibile sul sito, sezione "Modulistica", tramite pec o con raccomandata semplice. Il termine per l'invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso.

Gli importi devono essere arrotondati: all'unità di Euro superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, all'unità di Euro inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali. **Non è possibile inserire valori negativi**, utilizzare lo zero.

SEZIONE A

1) DETERMINAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

A1 Reddito professionale Irpef - Deve essere inserito il reddito professionale netto prodotto nell'anno 2024 dichiarato ai fini IRPEF nell'anno 2025 e, pertanto, comprensivo dell'adeguamento agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale - ISA, quale somma algebrica del:

- reddito professionale prodotto in forma individuale: differenza tra rigo RE6 e rigo RE20 Modello Persone Fisiche 2025 (in caso di perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti utilizzate a compensazione sottrarre anche l'importo indicato al rigo RE24);
- reddito professionale prodotto in forma associata quale dichiarato per la quota di competenza: rigo RH15 Persone Fisiche 2025 in relazione a redditi o perdite di partecipazione in Associazioni professionali (RH17 Persone Fisiche 2025 in caso di perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti utilizzate a compensazione);
- reddito professionale prodotto in qualità di socio di società di persone - Società di Professionisti (SDP) e Società tra Professionisti (STP) - quale dichiarato per la quota di competenza (rigo RH18, colonna 1 Persone Fisiche 2025 in relazione al reddito di partecipazione in società semplici);
- reddito prodotto in qualità di socio di Società tra Professionisti (STP) (di cui all'art. 5 bis, comma 3 del Regolamento Generale Previdenza). In caso di quota derivante dalla partecipazione agli utili in Società tra Professionisti / società di capitali che hanno optato per il regime della trasparenza ai sensi dell'art. 116 del TUIR deve essere riportato in dichiarazione il valore del rigo RH7 Persone Fisiche 2025 (RH7, colonna 1 e colonna 2, al netto dell'importo indicato al rigo RH8 in caso di quote di perdita). Nel caso di partecipazione in una Società tra Professionisti / società di capitali soggetta a IRES deve essere riportata la quota di reddito prodotto dalla società nel 2024, determinata applicando la percentuale di partecipazione agli utili all'importo indicato nel rigo RF60, colonna 2 del Modello Redditi 2025 - Società di capitali. Per la quota di reddito del socio della STP si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato all'utile e, quindi, non rileva la mancata distribuzione ai soci.

Con riferimento specifico al reddito prodotto in ambito societario (Società di Professionisti e Società tra Professionisti), si precisa che in caso di cessione / acquisto in corso d'anno di quote societarie – anche tra soci preesistenti nella compagine societaria – i redditi dovranno essere dichiarati dai soci esistenti al 31 dicembre 2024, nelle percentuali loro spettanti a tale data. Infatti, così come anche specificato nel Modello Persone Fisiche 2025, il reddito è imputato in proporzione alle rispettive quote di partecipazioni agli utili (o alle perdite) e concorre alla formazione del reddito complessivo dell'anno in corso alla data di chiusura del periodo d'imposta della società partecipata.

I compensi riconducibili all'esercizio della professione di ingegnere e/o architetto devono essere ricompresi nei quadri della dichiarazione fiscale riservati al reddito professionale (quadri RE/RH). Il concetto di "esercizio della professione" deve intendersi come esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa. L'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta dal professionista determina l'inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale.

Per l'individuazione delle attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto si fa rinvio, a titolo esemplificativo, alla circolare INPS n. 72 del 10/04/2015 (<https://www.inarcassa.it/articoli/quando-iscriversi-e-come>).

Il regime agevolato per "lavoratori impatriati" (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015) non ha effetti sulla determinazione della contribuzione dovuta a Inarcassa. I professionisti sono pertanto tenuti a fare riferimento alle indicazioni sopra dettagliate, relative al quadro fiscale RE e agli altri quadri, per la determinazione del reddito professionale imponibile ai fini contributivi.

L'indennità di maternità e paternità e l'indennità per inabilità temporanea percepite nel corso del 2024 (da indicare nel rigo RE3 della dichiarazione Redditi 2025), concorrono a formare il reddito professionale.

I professionisti iscritti all'Albo professionale nel corso dell'anno 2024 devono indicare in A1 esclusivamente il reddito professionale prodotto successivamente all'iscrizione all'Albo.

Concordato preventivo biennale (D.Lgs. n.13/2024, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 108 del 5/8/2024)

L'adesione al concordato preventivo biennale con l'Amministrazione finanziaria per il biennio 2024-2025 non produce alcun effetto in ordine agli obblighi contributivi degli iscritti a Inarcassa. La contribuzione soggettiva dovuta per gli anni oggetto di concordato, infatti, dovrà essere calcolata e versata sul reddito effettivamente prodotto nell'anno precedente e non sul reddito concordato, così come previsto dal Regolamento Generale Previdenza di Inarcassa.

A2 Reddito professionale Frazionato Irpef – Compilabile esclusivamente dagli iscritti ad Inarcassa per un periodo inferiore a 12 mesi che siano stati iscritti per lo stesso anno anche alla Gestione Separata Inps, in virtù di un rapporto di lavoro dipendente o assimilato.

Al fine di poter usufruire del frazionamento del reddito professionale è necessario contrassegnare con una "X" la casella "Gestione Separata". Il reddito professionale imponibile verrà automaticamente calcolato in base agli effettivi mesi di iscrizione a Inarcassa.

2) DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA INDIVIDUALE

Il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti. Per definire l'importo del contributo integrativo dovuto al netto di eventuali deduzioni spettanti, vanno compilati i seguenti moduli:

Allegato 1) Elenco delle PRESTAZIONI RICEVUTE per la deduzione del contributo integrativo. Tale modulo va compilato per portare in deduzione dall'importo del contributo integrativo dovuto la quota di contributo integrativo, **versata per l'anno 2024**, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale. Il contributo integrativo **versato** sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l'anno 2024 (Rigo E.2). Gli ingegneri o architetti associati o soci di una società di professionisti o tra professionisti possono dedurre la sola quota di contributo integrativo riferita alla percentuale di partecipazione societaria (i soci di Società tra Professionisti devono riproporzionare la propria quota se presenti soci non professionisti). La compilazione di questo elenco è **facoltativa**, in quanto il contributo non dedotto resta versato alla gestione previdenziale e viene retrocesso ai fini previdenziali sul proprio montante individuale, secondo le regole indicate nell'art. 26, comma 5 del Regolamento Generale Previdenza.

Allegato 2) Elenco delle PRESTAZIONI EFFETTUATE con addebito di contributo integrativo. Tale modulo va compilato in caso di prestazioni effettuate, nel corso dell'anno 2024, a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria di professionisti o tra professionisti, purché non siano i committenti finali. La compilazione di questo elenco è **obbligatoria**.

Inarcassa procede annualmente ad attività di verifica aventi ad oggetto la congruità del contributo integrativo dedotto ai sensi dell'art. 5, comma 5 RGP, mediante il confronto incrociato tra il Modulo per la deduzione del contributo integrativo trasmesso nella dichiarazione dell'anno oggetto di accertamento e l'Elenco delle prestazioni professionali effettuate, compilato dai soggetti (Ingegnere, Architetto, Associazione, Società di Professionisti, Società tra Professionisti o Società di Ingegneria) che hanno fatturato le prestazioni.

B1 Volume di affari complessivo prodotto attraverso Partita Iva individuale - Deve essere inserito il **volume di affari complessivo** prodotto attraverso partita IVA individuale nel 2024 e dichiarato ai fini dell'IVA nell'anno 2025 (rigo VE50).

I professionisti che dal 1° gennaio 2024 sono soggetti al regime ordinario, dopo essere stati soggetti ai regimi agevolati (forfetario/di vantaggio), devono aggiungere al valore da indicare nel rigo B1 l'ammontare delle fatture emesse nell'esercizio precedente, ma non assoggettate a contribuzione integrativa, in quanto incassate nel corso del 2024.

B2 Volume di affari professionale (al netto del contributo integrativo) prodotto attraverso Partita Iva individuale - Deve essere inserita la quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito alla sola attività professionale **prodotta in Italia**, al netto del contributo integrativo assoggettato ad IVA nel corso del 2024, (ad esempio: se il volume di affari è di € 5.200,00 ed il contributo integrativo assoggettato ad IVA è di € 200,00 va indicato € 5.000,00) e degli eventuali corrispettivi riferiti ad attività diverse che vanno indicati solo al rigo B6.

B3 Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2024 con Iva esigibile in anni successivi – Deve essere inserito il volume d'affari (compreso in B2) delle operazioni effettuate nell'anno 2024 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2025 colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell'Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).

B4 Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2024 – Deve essere inserito il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2024 (rif. VE39 Modello Iva 2025 – al netto del contributo integrativo).

B5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE - Deve essere inserito l'eventuale volume di affari (compreso in B1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE o con riferimento a immobili, oggetto delle prestazioni, situati al di fuori dei confini dello Stato italiano (rif. VE34 del Mod. IVA 2025). Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del D.P.R. 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

B6 Volume di affari riferito ad attività diverse – Deve essere inserita la quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo** (a titolo esemplificativo: fatture emesse per la ripartizione delle spese dello studio; prestazioni prodotte antecedentemente all'iscrizione all'albo professionale).

B7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo – Tale rigo, autocompilato, indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo: (B2-B3+B4).

L'eventuale indennità di maternità e di paternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea, percepite nel corso dell'anno 2024, non concorrono a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo.

PROFESSIONISTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO LM DELLA DICHIARAZIONE FISCALE PERSONE FISICHE 2025

A1 Reddito professionale Irpef - I professionisti che hanno adottato il regime di vantaggio introdotto dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011 per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, tenuti a compilare la Sezione I del quadro LM della dichiarazione Persone Fisiche 2025, devono comunicare il reddito derivante dall'esercizio della professione indicato nel rigo LM6 al netto delle eventuali perdite pregresse portate in deduzione nel rigo LM9, colonna 3.

I professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall'art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, tenuti a compilare la Sezione III dello stesso quadro LM della dichiarazione Persone Fisiche 2025, devono comunicare il reddito derivante dall'esercizio dell'attività professionale così individuato: somma dei rigi da LM22 a LM27, colonna 5, riferiti a redditi di natura professionale (se compilati più rigi riportare la sommatoria di essi) al netto del rigo LM37, colonna 5.

Per entrambi i regimi agevolati l'eventuale indennità di maternità e di paternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea, percepite nel corso dell'anno 2024, incrementano il reddito professionale.

I professionisti iscritti all'Albo professionale nel corso dell'anno 2024 devono indicare in A1 esclusivamente il reddito professionale prodotto successivamente all'iscrizione all'Albo.

A2 Reddito professionale Frazionato Irpef – Compilabile esclusivamente dagli iscritti ad Inarcassa per un periodo inferiore a 12 mesi che siano stati iscritti per lo stesso anno anche alla Gestione Separata Inps, in virtù di un rapporto di lavoro dipendente o assimilato. Al fine di poter usufruire del frazionamento del reddito professionale è necessario contrassegnare con una "X" la casella "Gestione Separata". Il reddito professionale imponibile verrà automaticamente calcolato in base agli effettivi mesi di iscrizione a Inarcassa.

I professionisti che hanno adottato i suddetti regimi agevolati, tenuti a compilare il quadro LM della dichiarazione Persone Fisiche 2025, devono addebitare in fattura il contributo integrativo commisurandolo al corrispettivo lordo dell'operazione e devono compilare i campi da B1 a B7 come di seguito indicato:

B1 Volume di affari complessivo prodotto attraverso Partita Iva individuale - Deve essere inserito il "Totale dei componenti positivi" indicato nel rigo LM2 (**soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile**) o la somma di tutti i rigi da LM22 a LM27, colonne 3 e 4 (**contribuenti che fruiscono del regime forfetario**) della dichiarazione Persone Fisiche 2025. I professionisti che dal 1° gennaio 2024 hanno adottato uno dei regimi agevolati, dopo essere stati soggetti al regime ordinario, possono sottrarre dal valore da indicare nel rigo B1 l'ammontare delle fatture emesse nell'esercizio precedente, assoggettate a contribuzione integrativa, ma effettivamente incassate nel corso dell'anno 2024.

L'Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 428/2023 ha precisato che l'imposta di bollo richiesta a rimborso in fattura dal contribuente che si

avvale del regime forfetario di cui all'art. 1, commi 54-89, della Legge n. 190/2014, concorre alla formazione dei relativi ricavi/compensi lordi. Pertanto, considerato che l'importo del bollo addebitato in fattura dal professionista forfetario alimenta i suoi ricavi/compensi lordi, tale importo deve conseguentemente concorrere a formare anche il parametro di riferimento ai fini della quantificazione del contributo integrativo previdenziale.

B2 Volume di affari professionale prodotto attraverso Partita Iva individuale soggetto a contribuzione - Deve essere inserito l'importo derivante dall'esercizio della professione prodotto in Italia ricompreso nel rigo LM2 o la somma di tutti i rigi da LM22 a LM27, colonne 3 e 4, afferenti ad attività professionale prodotta in Italia. I professionisti che dal 1° gennaio 2024 hanno adottato uno dei regimi agevolati, dopo essere stati soggetti al regime ordinario, possono sottrarre dal valore da indicare nel rigo B2 l'ammontare delle fatture emesse nell'esercizio precedente, assoggettate a contribuzione integrativa, ma effettivamente incassate nel corso dell'anno 2024.

Laddove tale ammontare sia totalmente riconducibile all'esercizio della professione, nei rigi B1 e B2 deve essere indicato il medesimo importo.

B3 Quota di Volume di affari professionale prodotto nell'anno 2024 con Iva esigibile in anni successivi - I professionisti tenuti alla compilazione del Quadro LM non valorizzano tale rigo.

B4 Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2024 - Deve essere inserito il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti (se a regime ordinario), per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2024.

B5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE - Deve essere inserito l'eventuale volume di affari (compreso in B1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE o con riferimento a immobili, oggetto delle prestazioni, situati al di fuori dei confini dello Stato italiano. Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

B6 Volume di affari riferito ad attività diverse - Deve essere inserita la quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo** (a titolo esemplificativo: fatture emesse per la ripartizione delle spese dello studio; prestazioni prodotte antecedentemente all'iscrizione all'Albo professionale).

B7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo - Tale rigo, autocompilato, indica quindi l'importo di Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo: (B2+B4).

L'eventuale indennità di maternità e di paternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea, percepita nel corso dell'anno 2024, non concorrono a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo, non vanno quindi inserite nel rigo B2. Qualora tali indennità fossero state inserite nei quadri fiscali LM, le stesse vanno riportate nel campo B6.

CHIARIMENTI

1. Fuoriuscita in corso d'anno dal regime forfetario

La legge n. 207/2024 (c.d. legge di bilancio 2025) con riferimento specifico al regime *forfetario* a valere sull'anno d'imposta 2024, ha:

- I. confermato le soglie di ricavi/compensi introdotti dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 54, L. 197/2022):
 - beneficio del regime forfetario concesso laddove si siano conseguiti ricavi o percepiti compensi non superiori a 85.000,00 euro;
 - esclusione immediata dal regime forfetario a far data dall'anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti siano superiori a 100.000,00 euro.
- II. innalzato la soglia del reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati (e.g. da pensione) dai precedenti 30.000,00 euro a 35.000,00 euro per tutti i lavoratori dipendenti e assimilati ed i pensionati, quale clausola ostativa all'accesso al regime *forfetario*.

Esempio di fuoriuscita dal regime forfetario in corso d'anno

Il professionista che in corso d'anno percepisce **compensi o ricavi pari o superiori ad Euro 100.000,00 fuoriesce immediatamente dal regime forfetario** e, pertanto, a far data dall'incasso la cui fattura ha determinato il superamento della soglia (efficacia *ex nunc*) sarà tenuto al rispetto delle regole e degli adempimenti previsti dal regime ordinario, ivi compresa la dichiarazione annuale ai fini IVA.

Conseguentemente, ai fini della determinazione del Volume d'affari prodotto attraverso la partita IVA individuale da indicare nella dichiarazione annuale obbligatoria ad Inarcassa, dovrà procedersi come di seguito riportato.

Nel rigo B1 *Volume di affari complessivo prodotto attraverso Partita Iva individuale* deve essere inserita la sommatoria:

- a) di tutti i rigi da LM22 a LM27, colonne 3 e 4 (per la quota parte delle fatture emesse ancorché non incassate e delle fatture emesse ed incassate in regime forfetario) della dichiarazione Persone Fisiche;
- b) della quota di volume di affari complessivo prodotto attraverso partita IVA individuale e dichiarato in regime ordinario ai fini dell'IVA nel rigo VE50, in virtù del superamento della soglia di Euro 100.000,00 (Circolare AdE 32/E).

Nel rigo B2 *Volume di affari professionale (al netto del contributo integrativo) prodotto attraverso Partita Iva individuale* deve essere inserita la sommatoria:

- a) di tutti i righi da LM22 a LM27, colonne 3 e 4, afferenti ad attività professionale prodotta in Italia, così come indicata nel rigo B1;
- b) della quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito alla sola attività professionale prodotta in Italia, al netto del contributo integrativo assoggettato ad IVA (per la quota parte di volume d'affari in regime ordinario) e degli eventuali corrispettivi riferiti ad attività diverse che vanno indicati solo al rigo B6.

Nel rigo A1 *Reddito professionale Irpef* deve essere inserita la somma dei redditi dichiarati nei quadri fiscali LM (per la quota parte di reddito prodotto in regime *forfetario*) e RE (per la quota di reddito prodotto in regime ordinario), come indicato nei punti precedenti delle istruzioni.

Nel caso di contemporaneo possesso di partita IVA individuale e associativa/societaria, deve essere inserita la somma degli importi di riferimento riportati nei quadri RE, LM e RH (o RF), come dettagliato precedentemente nella presente guida.

2. Superbonus 110% per contribuenti forfetari

L'intero importo del credito fiscale ottenuto a fronte dello "sconto in fattura" (D.L. n. 34 del 2020), pari al 110 per cento dello sconto stesso, costituisce un provento percepito nell'esercizio dell'attività professionale e come tale assoggettato a tassazione ai sensi dell'articolo 54 del TUIR (v. Circolare n.23/E dell'Agenzia delle Entrate del 23 giugno 2023).

L'intero importo del 110%, quindi, confluisce tra i componenti positivi di reddito e deve essere ricompreso nel volume d'affari complessivo, da indicare nel campo B1 della dichiarazione Inarcassa. Tuttavia, il 10% aggiuntivo che non compare tra le voci in fattura, ma nel cassetto fiscale del professionista, non è assoggettato a IVA e conseguentemente non va assoggettato alla contribuzione integrativa Inarcassa.

Nella dichiarazione Inarcassa vanno riportati i seguenti importi:

- Rigo B1: indicare Volume di affari complessivo ai fini IVA;
- Rigo B2: Volume di affari complessivo corrispondente al totale delle fatture emesse al netto del contributo integrativo e della quota del 10% eccedente l'importo dello sconto in fattura;
- Rigo B6: indicare la quota del 10% eccedente l'importo oggetto dello sconto in fattura.

3) DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI ASSOCIAZIONE, DI SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI O TRA PROFESSIONISTI O DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO.

C1/D1 Volume di affari complessivo di competenza prodotto attraverso Partita Iva di associazione/società/raggruppamento temporaneo - Deve essere trascritto il volume di affari complessivo di competenza prodotto, rispettivamente, attraverso partita IVA di Associazione, di Società di Professionisti o Società tra Professionisti (anche se costituita in forma di società di capitali) o Raggruppamento Temporaneo, come risultante dalla applicazione della quota percentuale di partecipazione alla società sull'importo complessivo del volume di affari dell'associazione, della società o del raggruppamento temporaneo.

C2/D2 Volume di affari professionale di competenza prodotto attraverso Partita Iva di associazione/società/raggruppamento temporaneo - Deve essere inserita la quota di spettanza dell'importo indicato al rigo C1/D1 riferito alla sola attività professionale prodotta in Italia, sottratto il contributo integrativo (ad esempio: se il volume di affari è di € 5.200,00 ed il contributo integrativo assoggettato ad IVA è di € 200,00 va indicato € 5.000,00) e gli eventuali corrispettivi riferiti ad attività diverse che vanno indicati solo al rigo C6/D6.

Nel caso in cui tra i soci della Società tra Professionisti (STP) siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.

C3/D3 Quota di Volume di affari professionale prodotto nell'anno 2024 con Iva esigibile in anni successivi - Deve essere inserita la quota di spettanza del volume d'affari delle operazioni effettuate nell'anno 2024 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2025 colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012.

C4/D4 Quota di Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2024 - Deve essere inserita la quota di spettanza del volume d'affari professionale (al netto del contributo integrativo) riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2024 (rigo VE39 Persone Fisiche 2025 - al netto del contributo integrativo).

C5/D5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE - Deve essere inserita la quota di spettanza dell'eventuale volume di affari (compreso in C1/D1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE o con riferimento a immobili, oggetto delle prestazioni, situati al di fuori dei confini dello Stato italiano (rif. VE34 del Mod. IVA 2025). Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente.

C6/D6 Volume di affari riferito ad attività diverse - Deve essere inserita la quota di spettanza del volume d'affari (compreso in C1/D1) riferito ad attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo.

C7/D7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo – Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righe: $(C2-C3+C4) + (D2-D3+D4)$.

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte mediante Società tra Professionisti (STP), il volume di affari deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione agli utili del socio al volume di affari (al netto del contributo integrativo) prodotto dalla società. Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.

La partecipazione contestuale ad una associazione/società/raggruppamento temporaneo comporta compilazioni separate anche se il conteggio del contributo integrativo deve essere effettuato per la somma dei diversi volumi d'affari.

4) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

E1 Determinazione del contributo integrativo - L'importo del contributo integrativo è determinato nella misura del 4% del volume di affari Iva professionale quale riportato ai righe $(B7+C7+D7)$.

E2 Contributo integrativo da portare in deduzione - È il contributo integrativo **versato nell'anno 2024** per le prestazioni professionali ricevute da altri ingegneri o architetti, loro associazioni professionali o società di ingegneria, società di professionisti e tra professionisti. Tale importo potrà essere dedotto dal contributo dovuto per l'anno 2024 solamente se il dichiarante, destinatario delle citate prestazioni, non si configuri come committente finale.

In caso di associazioni professionali ovvero di società di professionisti o società tra professionisti, la quota che l'associato/socio potrà dedurre deve essere determinata in relazione alla quota associativa/societaria posseduta (se socio di Società tra Professionisti la quota dovrà essere riproporzionata in presenza di soci non professionisti nella compagine societaria).

Il rigo E2 sarà valorizzato solamente in seguito alla compilazione del Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo (Prestazioni Ricevute). La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione.

SEZIONE B

ACCERTAMENTI FISCALI DIVENUTI DEFINITIVI NEL 2024

Deve essere compilata solo dal professionista cui siano stati notificati, da parte degli Uffici Fiscali, accertamenti divenuti definitivi nell'anno 2024 per gli anni indicati nel modulo anche a seguito di accertamento con adesione. Deve essere inserito **il valore di reddito e/o di volume di affari totale accertato in via definitiva e non la sola eccedenza**. I valori comunicati entro i termini sopra indicati non saranno sanzionati. Non utilizzare la sezione B per comunicare rettifiche di redditi o di volumi di affari che non derivino da accertamenti degli Uffici Fiscali.

SEZIONE C

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2024 E ALLO STATO DI PENSIONATO DI ALTRO ENTE

I requisiti che comportano l'obbligatorietà dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, sono:

- iscrizione all'Albo professionale;
- inesistenza di altro rapporto previdenziale obbligatorio;
- possesso di partita IVA.

Attenzione! La dichiarazione dovrà essere effettuata nel solo caso in cui, nel corso del 2024, siano intervenute variazioni inerenti i suddetti requisiti. Per variazioni intervenute in annualità diverse dal 2024 e/o per comunicare più periodi di esclusione è possibile accedere alla propria area riservata su Inarcassa on line nella sezione "Domande e certificati > Domande > Domanda di cancellazione".

CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO

La contribuzione soggettiva facoltativa è aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria ed offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e, conseguentemente, l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. Gli iscritti alla Cassa possono versare, in via volontaria, il contributo soggettivo facoltativo determinandone l'importo tramite l'apposita funzione "Contributo facoltativo", disponibile nell'Area riservata *Inarcassa Online*, sezione "Domande e certificati" del menù, in base ad un'aliquota modulare nella misura compresa tra l'1% e l'8,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2024 (Rif. A1), fino al massimale contributivo di euro 145.550,00. Il contributo facoltativo minimo non potrà essere inferiore ad euro 250,00 (importo minimo infrazionabile).

Il versamento può essere effettuato dal momento della presentazione della dichiarazione on line e l'avviso di pagamento PagoPA o il modello F24 devono essere generati **entro e non oltre il 31 dicembre 2025**.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL CONGUAGLIO

Il pagamento del conguaglio dei contributi dovuti a saldo per l'anno 2024 deve essere effettuato in **UNICA SOLUZIONE entro il 31 dicembre 2025** con avviso di pagamento PagoPA, o con Modello F24 che, a conclusione della procedura di invio telematico del modello Dich/2024, dovranno essere generati seguendo le istruzioni.

Sistema PagoPA

Nella pagina Inarcassa Online, in "Gestione Pagamenti" saranno resi disponibili gli Avvisi di pagamento PagoPA con il codice IUV (Identificativo Univoco del Versamento) e il conguaglio potrà essere versato:

- a) con la stampa dell'Avviso di Pagamento presso gli sportelli bancari, gli sportelli ATM o i punti vendita SISAL, Lottomatica e Banca 5;
- b) on-line con l'internet banking, carte di credito (compresa l'InarcassaCard), carte di debito, paypal.

Modello di pagamento unificato F24

Il conguaglio può essere versato attraverso la compilazione del modello F24 con modalità telematica mediante i seguenti canali:

- a) **Entratel o Fisconline** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- b) **Servizi di internet banking** messi a disposizione dagli intermediari abilitati (banche, Poste Italiane e Agenti della Riscossione).

Il modello F24 consente di compensare i debiti verso Inarcassa con il credito IVA, i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP. La **compensazione** è possibile esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 110/E del 31/12/2019). In particolare, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 124/2019, i crediti superiori a 5.000,00 euro relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP sono compensabili a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale.

In caso di compensazione, resta fermo l'obbligo di presentare il modello F24 anche se "a saldo zero".

I **codici tributo** abbinati agli importi dovuti a Inarcassa sono i seguenti:

E086 = contribuzione soggettiva conguaglio;

E088 = contribuzione integrativa conguaglio;

E114 = contributo soggettivo facoltativo;

E118 = interessi soggettivo (utilizzabile per interessi derivanti dal superamento della soglia reddituale per la richiesta di deroga al pagamento del soggettivo minimo 2024, in aggiunta al conguaglio).

Il modello F24 relativo al conguaglio o al contributo facoltativo va compilato indicando nel campo "**periodi di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa**" il periodo da "12/2025" a "12/2025".

Rateazione SDD

Il conguaglio, se pari o superiore a 1.000,00 euro può essere rateizzato in tre rate (marzo, luglio e novembre) mediante il sistema SDD (Sepa Direct Debit).

L'agevolazione è riservata ai professionisti e pensionati iscritti nel 2024 che non:

- abbiano presentato domanda di pensione con decorrenza successiva al 31/12/2025;
- abbiano esercitato la deroga al versamento del contributo soggettivo minimo per l'anno oggetto di dichiarazione.

Alla rateazione è applicato un tasso di interesse nella misura dell'1,5% annuo. La richiesta può essere effettuata dall'Area riservata *Inarcassa Online* contestualmente alla trasmissione della dichiarazione o anche successivamente, accedendo alla voce di menù "Agevolazioni", ma non oltre la data del **1° dicembre 2025**.

SANZIONI

Ai sensi dell'art. 16 della legge 03-01-81, n. 6 come modificato dall'art. 14 della legge 11-10-90, n. 290 e dall'art. 2 del Regolamento Generale Previdenza, l'omissione, il ritardo oltre il termine del **31 ottobre 2025** e l'infedeltà della comunicazione costituiscono **infrazione disciplinare**, ferme restando le sanzioni di cui agli artt. 2 e 10 del Regolamento Generale Previdenza, applicabili nel caso di inadempienza nella comunicazione e nel pagamento del contributo dovuto rispetto alle scadenze prescritte.

Non sono applicabili le sanzioni:

- a) nel caso in cui il soggetto obbligato provveda comunque al pagamento dei contributi entro i termini previsti e non ritardi l'invio della dichiarazione oltre il 31 dicembre;
- b) nel caso di errori formali di compilazione e/o rettifica della dichiarazione, oltre il termine di scadenza, che non comportino l'addebito di una ulteriore contribuzione.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL Reg. UE 2016/679)

Inarcassa, in qualità di Titolare del trattamento, rammenta quanto già illustrato nell'Informativa privacy resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 in merito al fatto che, i dati personali raccolti saranno trattati per adempiere gli obblighi statuari dell'associazione, utilizzando sistemi informatizzati di elaborazione. Il conferimento è obbligatorio per legge e non necessita del consenso dell'interessato come specificamente indicato nella citata Informativa ed il mancato conferimento comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi specificate. I dati personali raccolti saranno comunicati alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di raccolta dei contributi e non saranno oggetto di diffusione. Per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dal Capo III del citato Reg. UE 2016/679, ci si potrà rivolgere al DPO (Data Protection Officer) di Inarcassa, contattabile ai seguenti recapiti:

INARCASSA - Data Protection Officer dpo@inarcassa.it

DATI ANAGRAFICI

Per l'aggiornamento dei nostri archivi informatici si richiede di compilare, modificare o confermare l'apposita sezione relativa ai dati anagrafici del professionista (indirizzo di residenza, indirizzo pec, mail e recapiti telefonici) e del suo nucleo familiare (coniuge e figli). La comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata o variazione dello stesso è obbligatoria.

La compilazione della sezione riguardante il nucleo familiare (coniuge e figli) non è invece obbligatoria in quanto finalizzata esclusivamente ad attività di raccolta dati e analisi statistiche per il monitoraggio degli istituti previdenziali e assistenziali di Inarcassa. Qualora i dati presenti non richiedano aggiornamenti, sarà sufficiente darne conferma.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Comunicazione annuale obbligatoria	Art. 2 Regolamento Generale Previdenza
Contributo integrativo	Art. 5 Regolamento Generale Previdenza
Prestazioni professionali	Art. 5.5 Regolamento Generale Previdenza
Volume di Affari	Art. 20, D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972
Reddito professionale	Artt. 53 e 54, D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986
Accertamenti definitivi	Art. 2.6 Regolamento Generale Previdenza
Controllo comunicazioni	Art. 3.3 Regolamento Generale di Previdenza

Il testo del Regolamento Generale Previdenza è consultabile sul sito Internet www.inarcassa.it

Compilare l'apposita sezione relativa ai dati anagrafici del professionista.

[illegible]

--	--	--	--	--	--

☐ Celibe/Nubile
 ☐ Coniugato/a
 ☐ Separato/a
 ☐ Divorziato/a
 ☐ Vedovo/a

Le informazioni sul Suo nucleo familiare sono utili per inviarle comunicazioni informative e per consentire previsioni attuariali relative alle prestazioni pensionistiche.

	Cognome e nome																				Data di nascita					
C																										
F																										
F																										
F																										
F																										
F																										
F																										
F																										
F																										

F = figli minorenni e maggiorenni (se studenti di età non superiore a 26 anni)

RECAPITI

--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

☐ Residenza italiana☐ Residenza estera[illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--	--

Firma.....

--	--	--	--	--	--	--

G G M M A A

DOTT.....

[illegible]

--	--	--	--	--	--

_____ .00

Data..... Firma.....

(v. istruzioni alla compilazione della dichiarazione)

Inq. ☐ Arch. ☐

Matr. Inarcassa		
Codice fiscale		

La compilazione di questo elenco è **facoltativa**: può scegliere quindi di portare in deduzione dall'importo del contributo integrativo dovuto la quota di contributo integrativo versata per il 2024, oppure scegliere di non dedurlo così da poterlo retrocedere ai fini previdenziali sul proprio montante individuale, secondo le regole indicate nell'art. 26, comma 5 del Regolamento Generale Previdenza.

[illegible]

Data	Firma del dichiarante
------	-----------------------

(**) Indicare tali valori al netto delle eventuali note di credito. **Gli ingegneri e/o architetti associati, ovvero i soci di una società di professionisti e tra professionisti devono indicare sia l'imponibile che il contributo integrativo corrisposto in proporzione alla quota percentuale di effettivo possesso della rispettiva partita iva associativa/societaria (se soci di Società tra Professionisti riproporzionata in presenza di soci non professionisti nella compagine societaria).**

Il/La sottoscritt_____ Ing. ☐ Arch. ☐

nato/a a _____ Prov. _____ il _____

Matr. Inarcassa _____ Codice fiscale _____

elenare i dati relativi ai soli soggetti - Ingegneri, Architetti, Associazioni Professionali, Società di Professionisti e tra Professionisti, Società di Ingegneria - ai quali ha fatturato prestazioni professionali con addebito di contributo integrativo nell'anno di riferimento 2024, purché non siano committenti finali.

[illegible]

Data

Firma del dichiarante

(*) Il N. documenti corrisponde al numero di fatture emesse con la Partita IVA del dichiarante verso lo stesso soggetto (professionista, associazione, società).

(**) Indicare tali valori al netto delle eventuali note di credito. **Gli ingegneri e/o architetti associati, ovvero i soci di una società di professionisti e tra professionisti devono indicare sia l'imponibile che il contributo integrativo corrisposto in proporzione alla quota percentuale di effettivo possesso della rispettiva partita iva associativa/societaria (se soci di Società tra Professionisti riproporzionata in presenza di soci non professionisti nella compagine societaria).**